



Federazione
Motociclistica
Italiana

Organi di Giustizia

Proc. n. 6/24

Dec. n. 7/24

Il giorno 17 dicembre 2024 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano
70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Luigi Musolino - Presidente

Avv. Paolo De Matteis - Componente

Avv. Claudio Fiorentino - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di :

MARTIKOS Konstantinos, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato 2024 con
il M.C. "IOR ASD" con tessera n. 240255866;

incolpato di:

"violazione degli artt.1 ed 8 del Regolamento di Giustizia nonché dell'art.
13.6 del Codice Etico, e ciò in quanto, in data 31 ottobre 2024 inviava
all'esaminatore del Registro Storico Nazionale - RAIMO Luigi - che gli aveva
correttamente sospeso l'iscrizione al RSN per evidenti difformità del suo
motociclo con il modello originale – una mail del seguente tenore: **"Si certo,
anni di esperienza e formazione per scrivermi che "manca la carena".**

Andate a dire queste strozzate a persone che lavorano seriamente. Siete ridicoli, godetevi i miei 130 euro. Io onestamente fatico molto di più di un vostro esaminatore per il mio stipendio. Vergognatevi, e nuovamente complimenti per la vostra federazione di truffa.” Ed ancora, in data 4.11.2024, scriveva al coordinatore Area Epoca Raffaele Bigioni, che aveva riscontrato la predetta mail sottolineandone il tono arrogante, e p.c. all'esaminatore Raimo: **“I maleducati siete voi che chiedete 130 euro per una valutazione circoscritta a 2 mail. Io onestamente una ricetta non la faccio pagare, la faccio gratis. Perché a differenza vostra sono una persona onesta”**. Ed infine, in data 5.11.2024, scriveva sempre ai predetti funzionari FMI: **“Oltre che disonesti siete anche ignoranti, quindi le minacce le racconti ai suoi familiari, non a me. Ribadisco che siete un'associazione a delinquere che vi fatte pagare 130 euro per 2 mail, voi avete i miei soldi e io ho le vostre 2 mail. Questa è la verità!”**.

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 17 novembre 2024, il Procuratore Federale disponeva il deferimento di MARTIKOS Konstantinos al competente organo di giustizia di primo grado per l'illecito disciplinare indicato in epigrafe.

Seguiva decreto ex art. 87 R.d.G. del 17.11.2024, a mezzo del quale veniva disposta la citazione del predetto per l'udienza del 17 dicembre 2024, con notifica regolarmente effettuata a mezzo posta elettronica.

All'udienza del 17 dicembre 2024, verificata la regolarità delle notifiche, in assenza del deferito, venivano acquisite le comunicazioni a mezzo “e – mail” menzionate nel capo di incolpazione al fascicolo del dibattimento, essendo dato corso seduta stante alla discussione finale.

Il Procuratore federale chiedeva applicarsi la sanzione inibitoria del ritiro della tessera per mesi tre, ridotti per le attenuanti generiche a mesi due.

Il Tribunale si pronunciava a seguito di camera di consiglio come da dispositivo, riservando il deposito della motivazione della sentenza.

Motivazione

Al vaglio degli elementi acquisiti in udienza dibattimentale, appare evidente la responsabilità del deferito in ordine all'illecito disciplinare in rubrica.

Ed invero, la provenienza dei messaggi inviati dal MARTIKOS a mezzo e-mail, in data 31.10, all'esaminatore designato dell'esame della pratica Raimo, nonché, successivamente, in data 04.11 e del 05.11.2024, allo stesso Raimo e partecipate altresì al coordinatore d'area Bigioni, appaiono tutte in certezza riconducibili al deferito, autore di una domanda di iscrizione del proprio motoveicolo al Registro Storico Nazionale registrata al n. 278567 di protocollo.

In ordine alla mancanza dei requisiti per procedere all'iscrizione di tale veicolo, e alla derivatane sospensione dell'istruttoria, alcun dubbio si pone sulla correttezza dell'operato dell'esaminatore, essendo emersa a rilievo dello stesso la difformità della carenatura rispetto agli elementi distintivi del modello omologato, il che appare pacificamente riconosciuto dallo stesso deferito (cfr mail 30.10.2024), mentre rispetto alla restituzione del contributo corrisposto per oneri istruttori, la lamentazione in ordine all'impossibilità di vedersi restituire la somma versata appare palesemente pretestuosa e totalmente destituita di fondamento.

Rilevasi come esternazioni di rimostranza, estese alla natura asseritamente esosa del contributo appaiono oltrechè fuor di luogo, non conformi per toni e modalità utilizzate ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva enunciati all'art. 1 RdG, concretando altresì offesa alla dignità, al decoro e al prestigio degli organi federali coinvolti, con conseguente violazione dell'art. 8 RdG, contestata in combinato disposto.

Al riguardo deve essere evidenziata la portata indubbiamente pubblica di dichiarazioni portate a conoscenza mediante la funzione di "inoltrò" dei messaggi meglio specificati in rubrica, anche all'indirizzo e-mail del Registro Storico, con la conseguenza di renderle ostensibili a vari soggetti istituzionali, ciò escludendo ogni possibilità di derubricare espressioni di dilleggio o disappunto a una dimensione meramente personale, tra tesserati.

Altresì, debordando in tutta evidenza le invettive dell'incolpato da una dinamica inter-personale, appare consumata dal MARTIKOS la violazione ai principi del Codice Etico enunciati all'art. 13 co. 6, così come correttamente contestatogli.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, in conformità alle richieste del Procuratore federale, che appaiono pienamente condivisibili, il deferito andrà irrogato della sanzione inibitoria di due mesi di ritiro della tessera, che appare del tutto congrua e proporzionata alla natura della violazione commessa.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1, 8, 29 e 93 del Regolamento di Giustizia, e l'art. 13.6 del Codice Etico, dichiara:

MARTIKOS Konstantinos, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato 2024 con il M.C. "IOR ASD" con tessera n. 240255866;

responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto gli applica – ex art. 29 R.d.G. - la sanzione del ritiro della tessera per mesi 2 (due), con fine sanzione per il 17 febbraio 2025.

Depositata l'8 gennaio 2025

Avv. Claudio Fiorentino
Giudice estensore


Avv. Luigi Musolino
PRESIDENTE T. F.


Si comunichi a cura della Segreteria a:

Martikos Konstantinos;
Procuratore Federale;
Presidente Federale;
Segretario Generale;
Gruppo Direttori di Gara;
Gruppo Commissari di Gara;
Ufficio Tesseramento;
Ufficio Epoca Sport;
Ufficio Registro Storico;
Motoclub di appartenenza del medesimo;
Co.re. Emilia Romagna;
Ufficio Stampa FMI.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.

Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma RM – Tel. 06.32488.514
giustizia@federmoto.it - giustizia@pec.federmoto.it www.federmoto.it